

# DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

(Normativa di riferimento: D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”)

Sintesi a cura dell'Osservatorio Regionale Legalità di Libera Piemonte

# Documentazione Antimafia

- La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.
- La **comunicazione antimafia** consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, ossia: applicazione di misura di prevenzione, condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per determinati delitti perlopiù legati alla criminalità organizzata.
- L'**informazione antimafia** consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

# Informazione antimafia

## Quando deve essere richiesta

I soggetti che possono consultare la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia **devono** acquisire l'informazione antimafia, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 il cui valore sia:

- a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e **lavori** pubblici, **servizi** pubblici e pubbliche **forniture**, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati (c.d. “soglia comunitaria” pari a circa **5 milioni di Euro**);
- b) superiore a **150.000 euro** per le **concessioni** di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- c) superiore a **150.000 euro** per l'autorizzazione di **subcontratti**, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.  
1-bis. L'informazione antimafia è **sempre** richiesta nelle ipotesi di concessione di **terreni agricoli** demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro.

# Comunicazione antimafia

- Nei casi diversi da quelli in cui è richiesta l'informativa antimafia, è sufficiente la comunicazione antimafia.
- Tuttavia, quando, in esito alle verifiche effettuate per il rilascio della comunicazione antimafia, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti senza emettere la comunicazione antimafia.

Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011):

- Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011;
- Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art.51, comma 3- *bis* c.p.p.

# La comunicazione va richiesta

- Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
- Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a 150.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria;

- Concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo
- Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

- Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- Contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- Licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti;



- Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 5.548.000,00 € (iva esclusa);
- Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 221.000,00 € (iva esclusa);
- Contratti relativi ai c.d. servizi sociali di cui all'art. 35 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 all. IX, di importo superiore a 150.000,00 € ma inferiore a 750.000,00 € (iva esclusa);

- Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
- Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.548.000,00;
- Forniture e servizi: di importo inferiore a € 443.000,00.
- Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

## **La documentazione antimafia non è comunque richiesta:**

- a) Per i rapporti fra i soggetti pubblici;
- b) Per i rapporti fra i soggetti pubblici ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità;
- c) Per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- d) Per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- e) Per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non superiori a 150.000 euro.

La documentazione è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000euro.

# Come viene formata la documentazione antimafia

- La comunicazione e l'informazione antimafia sono rilasciate dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale.
- Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva sono desunte:
  - a) dai provvedimenti che dispongono una **misura cautelare** o il giudizio, ovvero che recano una **condanna anche non definitiva** per taluni delitti, quali: turbativa d'asta, estorsione, usura, riciclaggio, associazione mafiosa.
  - b) dalla **proposta** o dal **provvedimento** di applicazione di taluna delle **misure di prevenzione**;
  - c) dall'**omessa denuncia** all'autorità giudiziaria dei reati di **estorsione** e concussione aggravati dal metodo mafioso;
  - d) dagli **accertamenti disposti dal prefetto** anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno;
  - e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto precedente ai sensi della lettera d);
  - f) dalle **sostituzioni negli organi sociali**, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, **effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti** di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di **eludere la normativa** sulla documentazione antimafia.

# Come viene formata la documentazione antimafia

## Soggetti sottoposti al controllo

- La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al **titolare** ed al **direttore tecnico**, ove previsto.
- 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la **legale rappresentanza**; b) per le società di capitali anche consortili [...] al legale rappresentante e agli eventuali altri **componenti l'organo di amministrazione** e a ciascuno dei **consorziati**; c) per le società di capitali, anche al **socio** di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; [...]e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; ) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti **membri del collegio sindacale** [...]
- 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, **concessionarie nel settore dei giochi pubblici**, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia **deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento**, nonché ai **direttori generali** e ai soggetti **responsabili delle sedi** secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
- (comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)
- 3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai **familiari conviventi di maggiore età** dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

# Come viene formata la documentazione antimafia

## Validità della documentazione antimafia

1. La comunicazione antimafia, ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.
- 2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui ai commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardante i medesimi soggetti
3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.

# Termini per il rilascio della documentazione antimafia

Il rilascio è **immediatamente** conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.

Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva **entro trenta giorni** dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

L'informazione antimafia interdittiva è **comunicata** dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata.

Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti che l'hanno richiesta **procedono anche in assenza** dell'informazione antimafia.

I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto **condizione risolutiva**.

La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano **anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente** alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

Il versamento delle erogazioni può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti dell'informazione antimafia liberatoria.

# I numeri della Prefettura di Torino

- 11 provvedimenti interdittivi (4 dinieghi iscrizione, 6 informazioni interdittive e 1 comunicazione interdittiva) fino al 21 maggio 2020
- 19 provvedimenti nel 2019;
- 24 provvedimenti nel 2018;
- 28 provvedimenti nel 2017.

Su circa 20.000 richieste all'anno



# Tutela del privato

Il destinatario della informativa antimafia può impugnarla presso il competente T.A.R., e il giudice amministrativo può valutare:

- la diagnosi dei fatti rilevanti effettuata dal prefetto;
- la proporzionalità e ragionevolezza della prognosi di permeabilità mafiosa;
- la completezza della motivazione fornita dal prefetto.

# Effetti delle informazioni del Prefetto

- Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, i soggetti cui sono fornite le informazioni antimafia, **non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.**
- 2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza qualora la sussistenza di una causa di divieto o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti ai quali è fornita, salvo quanto previsto al comma 3, **revocano** le autorizzazioni e le concessioni o **recedono** dai contratti **fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.**
- 3. I soggetti indicati non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia **in corso di ultimazione** ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta **essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico**, qualora il soggetto che la fornisce **non sia sostituibile in tempi rapidi.**

# Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia

- La Banca dati è istituita presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
- Nella banca dati nazionale unica sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia.
- La banca dati nazionale unica, tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal Prefetto.
- La banca dati nazionale unica, tramite il collegamento ad altre banche dati, può contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero.

# Chi può consultare la Banca Dati

- Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici;
- Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Gli ordini professionali;
- L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

# In quali casi deve essere consultata

- Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del Codice Antimafia.

I provvedimenti di cui all'art. 67 sono:

- a) **licenze o autorizzazioni** di polizia e di commercio;
- b) **concessioni** di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) **attestazioni** di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) **contributi, finanziamenti o mutui agevolati** ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.

# White List

- Il D.P.C.M. 18 aprile 2013, pubblicato sulla GU n. 164 del 15 luglio 2013, recante "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ha istituito gli elenchi in questione, meglio noti come White List , istituiti presso ogni Prefettura, mirano a rendere più efficaci i controlli antimafia con riferimento a quelle attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
- Tali attività, elencate all'art. 1, comma 53, della legge anticorruzione (l. 190/2012), sono: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri.
- L'iscrizione da parte delle imprese alla White List non è obbligatoria, ma volontaria : spetta al titolare o al legale rappresentante inoltrare, per via telematica, un'istanza alla Prefettura competente, indicando i settori di attività per i quali l'iscrizione è richiesta.
- L'iscrizione nell'elenco equivale a informazione antimafia e alle imprese iscritte non sarà richiesta, per la partecipazione alle gare d'appalto, alcuna ulteriore prova dell'assenza di infiltrazioni mafiose per tutto il periodo di validità dell'iscrizione stessa.
- L'iscrizione nell'elenco ha validità per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui è stato adottato il provvedimento che la dispone

# Dati statistici ANAC

Report Anac sul periodo 2014-2018: oltre duemila imprese interdette, cresciute da 122 a 573 (+370%). Cantone: *“Preoccupanti tentativi di infiltrare l’economia sana”*.

Sono 2.044 le aziende destinatarie di interdittive antimafia fra il 2014 e il 2018. È quanto emerge da un report dell’Autorità nazionale anticorruzione, elaborato sulla base delle informazioni contenute nel Casellario informatico delle imprese.

Nel periodo considerato si è registrata una crescita costante e generalizzata in ogni zona del Paese, passando dalle 122 interdittive del 2014 alle 573 del 2018 (un incremento pari al 370%).

Nel complesso le aziende del Nord interdette sono quasi quadruplicate (da 31 a 116), quelle del Centro sono raddoppiate (da 16 a 34) e quelle con sede nel Mezzogiorno sono aumentate di oltre 5 volte (da 75 a 423).

Come affermato dal Presidente dell’Autorità Raffaele Cantone in occasione della Relazione annuale al Parlamento, numeri di tali dimensioni sono “sintomatici un numero preoccupante, sintomatico di quanto le organizzazioni criminali stiano infiltrando l’economia legale”.

Report completo:

[https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/AnacInterdittiveAntimafia.2014.2018\\_2.pdf](https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/AnacInterdittiveAntimafia.2014.2018_2.pdf)

# Questione aperta

- La documentazione antimafia non ha alcun rilievo nei rapporti tra soggetti privati?

Secondo quanto sostenuto in un articolo pubblicato il 13 marzo 2020 da Franco Frattini, Presidente titolare della III Sezione del Consiglio di Stato, *“una peculiare criticità o, se si vuole, “falla” della normativa è emersa di recente con riferimento ai **protocolli di legalità**, come quelli promossi dalle associazioni industriali. Il protocollo di legalità, almeno dei rapporti tra i privati, è uno strumento privatistico e chi non lo firma sfugge alle sue previsioni, tra cui l’obbligo di soggiacere a richieste informative antimafia, sicché nei rapporti tra privati l’azienda non può essere destinataria interdittiva.*

*L’art. 87, comma 1, del codice antimafia prevedeva espressamente, nella sua versione originaria, che a chiedere al prefetto la comunicazione antimafia fosse anche un privato, ma l’art. 4 del d. lgs. n. 218 del 2012 ha eliminato tale possibilità. Così si è aperta una breccia.*

*L’infiltrazione mafiosa, come si è detto, è una forma di iniziativa economica che contrasta e danneggia sicurezza, libertà e dignità umana (art. 41, comma secondo, Cost.) e, dunque, non si capisce perché la prevenzione non debba valere sol perché il privato “contaminato” non ha rapporti con la pubblica amministrazione ma con altri privati sul mercato.*

*La circostanza che, per alcune specifiche gare di appalto, la stazione appaltante includa tra i requisiti di ammissione la qualità di firmatario del protocollo territoriale di legalità, prevista dall’art. 1, comma 17, della l. n. 190 del 2012, non equivale alla copertura sistematica e legislativa degli altri molti casi in cui, invece, il privato opera sul mercato, nei rapporti con altri privati, senza neppure la possibilità che nei suoi confronti siano richiesti al prefetto elementi informativi antimafia.*

*Di qui il monito al legislatore – rivolto dalla sentenza del Cons. St., sez. III, 20 gennaio 2020, n. 452 – a intervenire per colmare il vuoto legislativo che si è creato.”*